

**COMUNE DI  
COCQUIO TREVISAGO**

**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA**

## INDICE

Titolo I.	GLOSSARIO .....	6
Titolo II.	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO .....	7
Art. 1	Denuncia dei casi di morte.....	7
Art. 2	Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici.....	7
Art. 3	Denuncia di casi di morte all’Autorità giudiziaria .....	7
Art. 4	Rinvenimento di resti mortali .....	7
Art. 5	Visita del medico necroscopo.....	8
Art. 6	Casi di morte per malattia infettiva.....	8
Art. 7	Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura / cremazione .....	8
Art. 8	Nati morti e prodotti abortivi .....	8
Art. 9	Riscontro diagnostico .....	8
Titolo III.	PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	10
Art. 10	Periodo di osservazione normale .....	10
Art. 11	Periodo di osservazione cautelativo .....	10
Art. 12	Riduzione del periodo di osservazione.....	10
Art. 13	Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.....	10
Art. 14	Depositi di osservazione .....	10
Titolo IV.	DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.....	12
Art. 15	Deposizione del cadavere nel feretro .....	12
Art. 16	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	12
Titolo V.	TRASPORTO DEI CADAVERI.....	14
Art. 17	Trasporto delle salme.....	14
Art. 18	Caratteristiche dei carri per il trasporto .....	14
Art. 19	Trasporti con termine ridotti.....	14
Art. 20	Morti per infortuni o incidenti .....	14
Art. 21	Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive .....	14
Art. 22	Orari dei trasporti funebri .....	15
Art. 23	Trasporto di salme in altro Comune.....	15
Art. 24	Modalità per il trasporto fuori Comune.....	17
Art. 25	Autorizzazione per il trasporto fuori Comune .....	17
Titolo VI.	CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO.....	18
Art. 26	Autorizzazione per la sepoltura .....	18
Art. 27	Custodia dei documenti.....	18
Art. 28	Deposito provvisorio di salme o di resti mortali .....	18

Titolo VII.	CIMITERI.....	19
Art. 29	Elenco Cimiteri.....	19
Art. 30	Disposizioni generali – vigilanza .....	19
Art. 31	Individuazione degli spazi.....	19
Art. 32	Diritto d’uso delle sepolture . .....	20
Art. 33	Rilascio delle concessioni .....	21
Titolo VIII.	INUMAZIONI.....	22
Art. 34	Caratteristiche del terreno per le inumazioni.....	22
Art. 35	Forma e classe dei campi .....	22
Art. 36	Cippi indicativi.....	22
Art. 37	Scavo della fossa.....	22
Art. 38	Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.....	22
Art. 39	Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni .....	23
Art. 40	Modalità di concessione .....	23
Art. 41	Revoca e decadenza della sepoltura.....	23
Art. 42	Norme riguardanti le sepolture a inumazione.....	23
Art. 43	Ornamento con fiori e piante.....	24
Art. 44	Scadenza della concessione - Recupero materiali – Rimozione materiali ornamentali. ....	24
Titolo IX.	TUMULAZIONI .....	26
Art. 45	Sepolture a tumulazione.....	26
Art. 46	Tipi e durata delle concessioni .....	26
Art. 47	Atto di concessione .....	26
Art. 48	Pagamento della concessione - Cauzione.....	27
Art. 49	Doveri dei concessionari .....	27
Art. 50	Decorrenza della concessione - Rinnovi .....	27
Art. 51	Scadenza della concessione.....	27
Titolo X.	CAPPELLE ED EDICOLE.....	28
Art. 52	Concessione dell’area.....	28
Art. 53	Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.....	28
Art. 54	Modalità per la presentazione dei progetti .....	28
Art. 55	Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori .....	29
Art. 56	Diritti di sepolcro .....	29
Art. 57	Ossari, cinerari, colombari.....	29
Art. 58	Mancata utilizzazione dell’area.....	30
Art. 59	Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale .....	30

Art. 60	Salme o resti provenienti da altri Comuni.....	30
Art. 61	Manutenzione delle opere.....	30
Titolo XI.	TOMBE INDIVIDUALI .....	31
Art. 62	Norme per la concessione.....	31
Art. 63	Sovrapposizione di salme .....	31
Art. 64	Termini per la costruzione del monumento.....	31
Art. 65	Manutenzione - Revoca - Decadenza.....	32
Titolo XII.	COLOMBARI.....	33
Art. 66	Norme per la concessione ai famigliari delle persone decedute.....	33
Art. 67	Lastre di chiusura ed ornamenti.....	33
Art. 68	Caratteristica dei feretri.....	33
Art. 69	Diritto di sepoltura e durata della concessione .....	33
Titolo XIII.	OSSARI E CINERARI.....	34
Art. 70	Ossario comune.....	34
Art. 71	Nicchie ossario.....	34
Art. 72	Cinerario comune .....	34
Art. 73	Cellette cinerarie .....	34
Titolo XIV.	CREMAZIONE.....	35
Art. 74	Trasporto salma per la cremazione.....	35
Art. 75	Urna cineraria .....	35
Art. 76	Trasporto delle urne con le ceneri .....	35
Art. 77	Autorizzazione alla cremazione .....	35
Art. 78	Verbale di consegna dell'urna con le ceneri .....	36
Titolo XV.	AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE.....	37
Art. 79	Autopsie .....	37
Art. 80	Imbalsamazioni .....	37
Art. 81	Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.....	37
Titolo XVI.	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	38
Art. 82	Esumazioni ed estumulazioni .....	38
Art. 83	Esumazioni straordinarie .....	39
Art. 84	Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria.....	39
Art. 85	Divieto di apportare riduzioni a salme.....	39
Art. 86	Trasferimento di feretri in altra sede.....	39
Art. 87	Raccolta delle ossa.....	40
Art. 88	Personale che deve presenziare alle operazioni .....	40
Art. 89	Compensi per esumazioni ed estumulazioni .....	40

Titolo XVII.	SERVIZI CIMITERIALI.....	41
Art. 90	Manutenzione e vigilanza.....	41
Art. 91	Organizzazione del servizio cimiteriale.....	41
Art. 92	Tenuta dei documenti obbligatori.....	41
Art. 93	Obblighi del necroforo.....	42
Titolo XVIII.	NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO .....	43
Art. 94	Orario di apertura del cimitero.....	43
Art. 95	Disciplina dell'ingresso .....	43
Art. 96	Prescrizioni particolari.....	43
Art. 97	Norme per i visitatori.....	44
Titolo XIX.	CONTRAVVENZIONI .....	45
Art. 98	Contravvenzioni.....	45
Titolo XX.	DISPOSIZIONI FINALI .....	46
Art. 99	Regolamento speciale di polizia mortuaria.....	46
Art. 100	Abrogazione norme precedenti.....	46
Art. 101	Aggiornamento delle tariffe.....	46
Art. 102	Entrata in vigore del Regolamento .....	46
Titolo XXI.	Tabella A .....	47

## **Titolo I. GLOSSARIO**

Si forniscono di seguito le opportune definizioni di alcuni termini che vengono utilizzati nel presente regolamento.

**Concessione:** contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale con il quale viene concesso in uso una porzione dello spazio cimiteriale per la sepoltura delle salme (non obbligatoriamente parente del concessionario).

**Concessionario:** persona la cui salma viene sepolta per prima nel terreno dato in concessione.

**Titolare della Concessione:** colui che paga gli oneri della concessione.

**Ascendenti e Discendenti:** coloro che hanno un grado di parentela con il concessionario e che pertanto hanno diritto alla sepoltura nella tomba oggetto della concessione (vedere art. 32).

**Conviventi:** tutti coloro che a vario titolo, hanno condiviso per lungo tempo la loro vita con il concessionario, fino al momento della morte dello stesso.

**Inumazioni :** Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. n° 285 del 10 Settembre 1990.

**Tumulazioni :** Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato D.P.R. 285.

## **Titolo II. DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO**

### **Art. 1 Denuncia dei casi di morte**

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

### **Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici**

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, all'Ufficiale di Stato Civile, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

### **Art. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove alla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 4 Rinvenimento di resti mortali**

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## **Art. 5 Visita del medico necroscopo**

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per constatare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

## **Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

## **Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura / cremazione**

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

## **Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1,2,3, e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

## **Art. 9 Riscontro diagnostico**

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un

ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

## **Titolo III. PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art. 10 Periodo di osservazione normale**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

### **Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

### **Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### **Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

### **Art. 14 Depositi di osservazione**

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

è ubicato presso l'ospedale di Cittiglio.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte dell'ospedale di Cittiglio.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività, l'obitorio è ubicato presso l'ospedale di Cittiglio.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## **Titolo IV. DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

### **Art. 15 Deposizione del cadavere nel feretro**

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

### **Art. 16 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

⇒ il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) ;

⇒ le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore cm.3;

⇒ la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990, n. 285;

⇒ i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 83 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

⇒ la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

⇒ si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10.09.1990 N. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:

⇒ è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del DPR 10.09.1990 N. 285;

e) cremazione:

- ⇒ la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al comune di decesso;
- ⇒ la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 Km dal comune di decesso;
- ⇒ la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.

2. I trasporti di salma di persone morte per malattie infettive tratto-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
8. Il Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere o della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma dell'art.7.

## **Titolo V. TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 17 Trasporto delle salme**

Il trasporto delle salme è:

- a) effettuato dai privati;
- b) a carico del Comune in caso di bisogno.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

### **Art. 18 Caratteristiche dei carri per il trasporto**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### **Art. 19 Trasporti con termine ridotti**

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 20 Morti per infortuni o incidenti**

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione dell'ospedale di Cittiglio previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

### **Art. 21 Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso

il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## **Art. 22 Orari dei trasporti funebri**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

## **Art. 23 Trasporto di salme in altro Comune**

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 25:

- 1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli artt.18 e 32;*
- 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt.27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.*

Art. 27:

- 1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 Luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.*

2. *Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.*
3. *Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.*
4. *Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 Giugno 1938, N.° 1055.*

#### Art. 28

- 1) *Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:*
  - a) *di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.30;*
  - b) *degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.*
- 2) *L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.*

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 24 Modalità per il trasporto fuori Comune**

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgono onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 25 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune**

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

## **Titolo VI. CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

### **Art. 26 Autorizzazione per la sepoltura**

Il necroforo del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

### **Art. 27 Custodia dei documenti**

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dall'incaricato del cimitero e successivamente trasmessi all'Ufficio di Stato Civile che provvederà ad indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

### **Art. 28 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali**

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il necroforo ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

## **Titolo VII. CIMITERI**

### **Art. 29 Elenco Cimiteri**

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i cimiteri situati nelle seguenti località:

1. Cimitero di Cocquio-Sant'Andrea;
2. Cimitero di Caldana.

### **Art. 30 Disposizioni generali – vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art.102 e 105 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.
4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 31 Individuazione degli spazi**

Nel cimitero sono individuati spazi e zone da destinare a:

- a. campi di inumazione comune;
- b. campi per inumazioni decennali
- c. campi per le sepolture private a tumulazione individuale e doppia;
- d. campi per le sepolture private con tombe di famiglia a 4 posti;
- e. tumulazioni individuali (loculi);
- f. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (cappelle private - edicole);
- g. cellette ossario;
- h. nicchie cinerarie;
- i. ossario comune;
- j. cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi risulta nelle planimetrie redatte ai sensi dell'art.54 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285, le suddette planimetrie devono essere aggiornate ogni 5 anni o quando siano

stati creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche od ampliamenti.

Modifiche e aggiornamenti della destinazione degli spazi devono essere approvate con delibera di G.C. e comunicazione al C.C..

### **Art. 32 Diritto d'uso delle sepolture .**

- a) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
- alla persona del concessionario, per i loculi, le tumulazioni individuali e le inumazioni decennali private;
  - alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia , fino al completamento della capienza del sepolcro per le tumulazioni doppie e le tombe di famiglia e collettività, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

E' consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, la collocazione nei tumuli individuali di resti mortali o ceneri.

- b) E' inoltre consentita la possibilità, da parte dei titolari di concessione di tombe a tumulazione plurima, di determinare la sepoltura di salme di persone con loro conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti della famiglia del concessionario. I casi di convivenza con i concessionari verranno valutati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio di Stato Civile. L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti del concessionario e della propria famiglia va comprovata con apposita dichiarazione dei titolari delle concessioni depositata presso L'Ufficio di Stato Civile.
- c) Ai fini dell'applicazione del comma a) e b), la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4°. Per le sole sepolture di salme il grado di parentela è ridotto al 2° per le persone non residenti.
- d) E' consentita altresì la sepoltura di cadaveri, resti mortali o ceneri di defunti aventi famigliari residenti nel Comune legati in vita da vincolo parentale, in linea retta fino al 1° grado;
- e) E' consentita inoltre la sepoltura di cadaveri delle persone che da vive hanno svolto servizio religioso o civile impossibilitate a mantenere la residenza nel territorio del Comune;
- f) E' consentita inoltre la sepoltura dei cadaveri delle persone decedute in qualsiasi istituto di ricovero obbligati per legge alla residenza nel Comune ove ha sede l'Istituto, con precedente residenza nel Comune di Cocquio Trevisago;
- g) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto di concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli eredi, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio di Stato Civile.

- h) E' altresì consentito al concessionario o a i suoi eredi richiedere l'esumazione, nei mesi previsti dall'art. 84 del presente regolamento, della salma o delle salme tumulate in tombe o cappelle private in concessione d'uso, trascorsi 20 anni dalla morte dell'ultima salma, per la creazione di nuovi spazi, in tal caso verrà redatto un nuovo contratto cimiteriale con scadenza ventennale.

Per le tombe di famiglia (40 anni) il rinnovo è solo per il periodo necessario alla mineralizzazione dell'ultima salma inumata.

- i) E' altresì consentito al titolare di concessione o ai suoi eredi richiedere l'esumazione, nei mesi previsti dall'art. 84 del presente regolamento, della salma o delle salme tumulate in tombe in concessione d'uso, trascorsi 20 anni dal seppellimento dell'ultima salma, per collocare i resti mortali nello stesso spazio, in altro spazio già in concessione oppure in cellette ossario: Fermo restando che così facendo cesserà ogni diritto d'uso sullo spazio, e lo stesso ritornerà a disposizione del Comune.

Nel caso in cui, al momento dell'esumazione la salma non risultasse ancora decomposta, il rinnovo della concessione verrà effettuato solo per il periodo necessario alla mineralizzazione.

- j) Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopraesposti.

### **Art. 33 Rilascio delle concessioni**

Le Concessioni per qualunque tipo di sepoltura (colombari, tombe individuali, ecc.) possono essere rilasciate se il concessionario risulta residente nel territorio comunale, o rispondente ai requisiti del precedente art. 32 solo al momento della necessaria prima sepoltura.

I titolari di più concessioni o loro diretti discendenti, individuati secondo il comma i) dell'art. 32, possono richiedere, dopo un periodo minimo di 20 anni, l'esumazione ed unificazione in unico loculo o tomba di famiglia, al fine di razionalizzare gli spazi cimiteriali.

## **Titolo VIII. INUMAZIONI**

### **Art. 34 Caratteristiche del terreno per le inumazioni**

I campi destinati all'inumazione , all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

### **Art. 35 Forma e classe dei campi**

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti e dei bambini inferiori ai 10 anni sono indicati nel piano di distribuzione dei cimiteri come nella nota seguente:

- Cimitero Vecchio Cocquio - Campo A ad esclusione dei posti perimetrali destinati a tombe con concessione fissata in anni 40.
- Cimitero Nuovo Cocquio - Campo A - B - ad esclusione di alcuni posti destinati a tombe con concessione fissata in anni 40.
- Cimitero Ampliamento Cocquio - Campo B ad esclusione dei posti fronte viale centrale destinati a tombe con concessione fissata in anni 40.
- Cimitero nuovo di Caldana - Campo H

### **Art. 36 Cippi indicativi**

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

### **Art. 37 Scavo della fossa**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie.

### **Art. 38 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più

profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

### **Art. 39 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni**

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

### **Art. 40 Modalità di concessione**

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

### **Art. 41 Revoca e decadenza della sepoltura**

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

### **Art. 42 Norme riguardanti le sepolture a inumazione.**

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse decennali è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi, in pietra, granito o marmo, a condizione che non venga coperta una superficie superiore ai  $\frac{3}{4}$  dello spazio.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici, portafiori e portalumi;

Sulle fosse comuni è consentita esclusivamente la posa di cordoli a delimitazione del posto, aventi ingombro massimo pari a ml.0,75 per 1,80;

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni

integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, darne autorizzazione.

#### **Art. 43 Ornamento con fiori e piante**

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,00. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento, le spese derivanti saranno messe a carico del concessionario.

Per le situazioni di fatto esistenti, difformi da quanto previsto dal presente articolo, il Sindaco definirà, d'intesa con gli interessati, i modi ed i tempi per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

E' vietato l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero .

#### **Art. 44 Scadenza della concessione - Recupero materiali - Rimozione materiali ornamentali.**

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza della stessa.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionati in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.

I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 5, 6 e 7 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **Titolo IX. TUMULAZIONI**

### **Art. 45 Sepolture a tumulazione**

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (ved. Tabella allegata A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

### **Art. 46 Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate cappelle di famiglia):  
la durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi;
- b) posti in terra per tombe individuali e doppie in muratura:  
la durata della concessione è fissata in anni 40;
- c) posti in terra per tombe a 4 posti in muratura:  
la durata della concessione è fissata in anni 60;
- d) colombari o loculi individuali:  
la durata della concessione è fissata in anni 40;
- e) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali:  
la durata della concessione è fissata in anni 50;
- f) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato:  
la durata della concessione è fissata in anni 50.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

### **Art. 47 Atto di concessione**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, (vedi art. 32 del presente regolamento)

Può altresì essere consentita, su richiesta dei titolari della concessione, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario (comma b del precedente art.32) nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il titolare della concessione.

#### **Art. 48 Pagamento della concessione - Cauzione**

Prima della stipulazione dell'atto il titolare della concessione deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

#### **Art. 49 Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alla singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei titolari della concessione.

#### **Art. 50 Decorrenza della concessione - Rinnovi**

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i titolari delle concessioni od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

#### **Art. 51 Scadenza della concessione**

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso di scadenza sulle tombe interessate. .

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

## **Titolo X. CAPELLE ED EDICOLE**

### **Art. 52 Concessione dell'area**

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi ad esse riservate aventi superficie pari a mq.16 ed altezza non superiore a ml 7,5. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione, che può essere rilasciata solo a persone residenti nel territorio comunale è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

### **Art. 53 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori**

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro 18

(diciotto) mesi dalla data della concessione dell'area.

I manufatti dovranno essere realizzati garantendo un arretramento laterale dal perimetro dell'area pari a cm.20 per parte.

I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono stabiliti dalla Concessione Edilizia. E' fatto obbligo al titolare della Concessione di effettuare la manutenzione dell'area fino alla costruzione della cappella ed esternamente alla stessa per tutto il periodo di concessione dell'area.

### **Art. 54 Modalità per la presentazione dei progetti**

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal titolare della concessione. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

#### **Art. 55 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori**

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata ritenendosi il titolare della concessione e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

#### **Art. 56 Diritti di sepolcro**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei titolari delle concessioni, la tumulazione di salme e di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari (vedi art.32).

Il titolare della concessione deve indicare i nominativi e/o le caratteristiche delle persone aventi diritto.

#### **Art. 57 Ossari, cinerari, colombari**

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per i colombari si richiamano le norme di cui all'art. 67 del presente regolamento ad eccezione dell'ultimo comma.

Per gli ossari si richiamano le norme di cui all'art. 72 del presente regolamento.

Per i cinerari si richiamano le norme di cui all'art. 74 del presente regolamento.

### **Art. 58 Mancata utilizzazione dell'area**

Qualora il titolare della concessione non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 54, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 56, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

### **Art. 59 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale**

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 56 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dall'A.S.L. e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

### **Art. 60 Salme o resti provenienti da altri Comuni**

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 57.

### **Art. 61 Manutenzione delle opere**

I titolari della concessione di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

## **Titolo XI. TOMBE INDIVIDUALI**

### **Art. 62 Norme per la concessione**

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura ha la durata di anni 40.

### **Art. 63 Sovrapposizione di salme**

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sepoltura di un'ulteriore salma sovrapposta alla prima.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto nell'allegato A del presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le tumulazioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per i casi indicati all'art.32

E' ammesso anche il collocamento, per un massimo di due, di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del titolare della concessione o successore.

E' altresì ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme precedentemente collocate nelle cellette cinerarie e ossarie senza pagamento di alcun corrispettivo; in questo caso decade la concessione della celletta cineraria o ossaria.

### **Art. 64 Termini per la costruzione del monumento**

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al titolare della concessione o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Sono da considerarsi monumenti tutte quelle opere erette sull'area destinate alla salma.

Le dimensioni massime d'ingombro dei monumenti devono essere:

1. Tomba singola o doppia ml 0,90 per 1,90;
2. Tomba di famiglia ml 1,80 per 1,90.

Sono ammessi anche semplici allestimenti con lapide (0,6 x 0,4) e/o croce (h max m. 1,0) e cordolo.

#### **Art. 65 Manutenzione - Revoca - Decadenza**

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 59 e 62.

## **Titolo XII. COLOMBARI**

### **Art. 66 Norme per la concessione ai famigliari delle persone decedute**

La concessione dei colombari è regolata dalle norme previste al titolo VIII.

E' ammessa la concessione di colombari ai famigliari delle persone decedute (vedi art. 32 per la tumulazione di queste ultime e del coniuge vivente), dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del titolare della concessione o successore.

E' ammesso altresì il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme precedentemente collocate nelle cellette cinerarie e ossarie, senza pagamento di alcun corrispettivo. In questo caso decade la concessione della celletta cineraria o ossaria.

### **Art. 67 Lastre di chiusura ed ornamenti**

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

### **Art. 68 Caratteristica dei feretri**

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

### **Art. 69 Diritto di sepoltura e durata della concessione**

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. La concessione ha la durata di anni 40.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

## **Titolo XIII. OSSARI E CINERARI**

### **Art. 70 Ossario comune**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285 del 1990.

### **Art. 71 Nicchie ossario**

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del titolare della concessione, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione.

### **Art. 72 Cinerario comune**

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'ossario comune.

### **Art. 73 Cellette cinerarie**

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito spazio a nicchie avente caratteristiche edilizie stabilite al par. 14.3 del D.P.R. 285/90.

La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione.

## **Titolo XIV. CREMAZIONE**

### **Art. 74 Trasporto salma per la cremazione**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 25.

### **Art. 75 Urna cineraria**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 76 Trasporto delle urne con le ceneri**

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

### **Art. 77 Autorizzazione alla cremazione**

- a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

### **Art. 78 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri**

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio di cremazione e l'altro dal necroforo che successivamente lo inoltrerà all'Ufficio di stato civile per la registrazione.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati secondo quanto previsto dal precedente art. 67.

## **Titolo XV. AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE**

### **Art. 79 Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

### **Art. 80 Imbalsamazioni**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

### **Art. 81 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

## **Titolo XVI. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 82 Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione e non possono essere effettuate nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Le estumulazioni, se la concessione non viene rinnovata, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Come previsto dall'art. 91 del D.P.R. 285 del 1990:

- ⇒ per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni;
- ⇒ il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82;
- ⇒ Qualora si accerti che con turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero;
- ⇒ Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

### **Art. 83 Esumazioni straordinarie**

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### **Art. 84 Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria**

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

### **Art. 85 Divieto di apportare riduzioni a salme**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

### **Art. 86 Trasferimento di feretri in altra sede**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

### **Art. 87 Raccolta delle ossa**

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 72, o nei loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione

### **Art. 88 Personale che deve presenziare alle operazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'A.S.L. e del necroforo.

### **Art. 89 Compensi per esumazioni ed estumulazioni**

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalle tariffe di cui all' allegato A del presente regolamento.

## **Titolo XVII. SERVIZI CIMITERIALI**

### **Art. 90 Manutenzione e vigilanza**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 91 Organizzazione del servizio cimiteriale**

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio di Stato Civile;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

### **Art. 92 Tenuta dei documenti obbligatori**

Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira l'autorizzazione di cui all'art.7 e la inoltra all'Ufficio di Stato Civile che la iscrive nell'apposito registro.

1. le inumazioni e le tumulazioni vengono eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora della sepoltura, il numero d'ordine della posizione dove vengono deposti ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come al comma precedente, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
3. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

### **Art. 93 Obblighi del necroforo**

Oltre a quanto previsto agli artt. 7 e 94 il necroforo deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito, salvo che non esista un incaricato specifico;
- b) impedire l'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- c) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- d) curare la pulizia degli spazi cimiteriali e dei locali annessi, salvo diversa disposizione;
- e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc. salvo diversa disposizione;
- f) ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- g) provvedere alla sepoltura delle salme;
- h) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) fornendo, se richiesta, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- i) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora sia stata ottenuta da parte dei familiari la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella ossario assegnata;
- j) consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

## **Titolo XVIII. NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

### **Art. 94 Orario di apertura del cimitero**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 95 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - ⇒ a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - ⇒ alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni denotanti mancanza di rispetto per la natura dei luoghi;
  - ⇒ a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - ⇒ ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti;
3. E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
4. E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulati.

### **Art. 96 Prescrizioni particolari**

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

## **Art. 97 Norme per i visitatori.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - d) introdurre oggetti irriverenti;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
  - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
  - j) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente;
  - l) qualsiasi attività commerciale;
  - m) eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. I divieti specificati dal punto "d" al punto "m" del comma precedente si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti al cimitero (ovvero quelli delimitati dalle strade/parcheggi perimetrali), salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

## **Titolo XIX. CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 98 Contravvenzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 Luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

## **Titolo XX. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 99 Regolamento speciale di polizia mortuaria**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265 e della Legge 130 del 30 Marzo 2001 e successive modificazioni.

### **Art. 100 Abrogazione norme precedenti**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31 Luglio 1996.

### **Art. 101 Aggiornamento delle tariffe**

Le tariffe in merito a concessioni e servizi cimiteriali sono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 102 Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

## Titolo XXI. Tabella A

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI (delib.G.M.. N. 82/1986- 176/1991- n. 51/1996 -n. 314/1994 - n. 35/2001- n. 59/2001)

Spazio		Cimitero Cocquio	Cimitero Caldana
Cappelle	Minimo 16 mq.	€1.033,00 al mq.	€ 1.033,00 al mq.
Colombari	1° e 5° fila 2° e 3° fila 4° fila	nuovi 1450 1600 1500	Vecchi 570 520 620
Loculo ossario (anche per urne cineraria)		€ 260,00	€ 260,00
Spazi individuali senza tomba	1° posto 2° posto	€ 250,00 € 100,00	€ 250,00 € 100,00
Spazi con tombe in muratura	Viale centrale 1 posto 2 posti 4 posti  All'interno dei campi 1 posto 2 posto	€1.090,00 €1.240,00  €1.000,00 €1.090,00	€ 1.090,00 € 1.240,00  € 1.000,00 € 1.090,00
Tumulazione	Sepulture in colombari,cappelle,tombe individuali per ogni salma	€ 260,00	€ 260,00
Tumulazione in ossario	Per i resti di ogni salma	€ 36,00	€ 36,00
Tumulazione di urna cineraria in celletta	Per ogni resto	€ 78,00	€ 78,00
Tumulazione di urna cineraria o cassetina resti mortalis in terra	Per ogni resto	€ 103,00	€ 103,00
Estumulazione	Per ogni salma	€ 413,00	€ 413,00
Esumazione	Per ogni salma	€ 258,00	€ 258,00
Esumazioni da capi comuni		Gratis	Gratis

Rinnovo concessioni allo scadere Del contratto	1 posto	€ 362,00	€ 362,00
	2 posti	€ 640,00	€ 640,00
	4 posti	€1.280,00	€ 1.280,00

E' previsto un contributo, previo domanda scritta fatta da un erede, quale rimborso spese per la cremazione (delib. G.M. n. 28 del 05.03.2002).

Per salma di adulto € 300,00

Per salma di bambino € 100,00